



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
VIVANTE-PITAGORA**

Istituto Tecnico per Ragionieri "C. Vivante" Tel. 080/5540560 – Fax 080/5540965

Istituto Tecnico per Geometri "Pitagora" Tel. 080/5240095 – Fax 080/5235231

Direzione e Segreteria: Piazza Diaz, 10 – 70121 BARI

Cod. Fisc. 80018750721 – Codice scuola BAIS021001

www.vivante-pitagora.it - e-mail:bais021001@istruzione.it

**Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico
(art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)**

deliberato dal Collegio dei docenti in data 5 maggio 2011.

Carissimi genitori e studenti,

riteniamo fare cosa utile nel riassumere alcune significative innovazioni di recente introduzione, in particolare per quanto riguarda la validità dell'anno scolastico, in relazione alle assenze effettuate, e la valutazione insufficiente del comportamento.

Validità dell'anno scolastico: L'art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (n.d.r. 2010-2011), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

La norma richiamata evidenzia che:

per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa". L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per ogni altro grave motivo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

gravi e/o seri motivi di salute e personali, gravi patologie, infortuni, maternità e disabilità opportunamente comunicati e adeguatamente documentati con certificato di un medico del s.s.n.;

terapie programmate e/o cure, comunicate con congruo anticipo, adeguatamente documentate con certificato di un medico del s.s.n.;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I, adeguatamente certificate;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, potranno essere fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Forliano)